DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1986

relativa alle domande presentate dalla società Textil — Imex GmbH, Bremen, in merito alla restituzione di dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di filati di cotone originari della Turchia

(86/212/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. Procedura

1. Il 3 dicembre 1981, con il regolamento (CEE) n. 3453/81 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 16 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di cotone originari della Turchia ; il 3 aprile 1982, con il regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio [3], è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 12 % sulle importazioni dei prodotti suddetti e gli importi vincolati a titolo del dazio provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1982, in conformità del regolamento (CEE) n. 3453/81, sono stati riscossi definitivamente a concorrenza dell'importo del dazio definitivo.

2. Il 30 luglio 1982 la Commissione ha concluso un accordo con il governo turco e l'associazione turca degli esportatori di prodotti tessili, a norma del quale le autorità e gli esportatori turchi si impegnavano ad aumentare i prezzi all'esportazione di filati di cotone (qui di seguito definiti « prezzi dell'accordo »). A norma dell'accordo, inoltre, i prezzi suddetti venivano periodicamente aggiornati in modo da tener conto delle variazioni dei prezzi del cotone greggio in Turchia tali da incidere sui prezzi dei filati. I prezzi dell'accordo erano equivalenti ai valori normali determinati a titolo definitivo nel regolamento (CEE) n. 789/82 ed eliminavano pertanto il margine di dumping accertato a titolo definitivo. In seguito alla conclusione dell'accordo è stato deciso che la riscossione dei dazi antidumping non era più necessaria. Il dazio antidumping definitivo è stato quindi abrogato con il regolamento (CEE) n. 2306/82 del Consiglio [4], ma il regolamento (CEE) n. 789/82 continuava ad applicarsi ai prodotti già introdotti nel territorio doganale della Comunità e non ancora immessi in libera pratica.

3. Nel settembre 1982 la società Textil — Imex GmbH, Bremen, importatrice di filati di cotone dalla Turchia, ha presentato alle autorità tedesche numerose domande di restituzione degli importi, pari ad un totale di ... [5] che aveva versato a titolo definitivo come dazi antidumping sulle proprie importazioni di filati di cotone dalla Turchia. Le autorità tedesche hanno trasmesso le domande alla Commissione.

4. Tali domande sono state esaminate dalla Commissione. Il ricorrente è stato informato dei risultati preliminari ed ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni in merito, opportunità di cui non si è avvalso.

5. La Commissione ha informato gli Stati membri ed ha espresso il proprio parere. Tutti gli Stati membri hanno approvato il parere della Commissione.

B. Argomentazioni del ricorrente

6. Il ricorrente ha asserito che i prezzi all'esportazione delle merci interessate erano pari o superiori a quelli in vigore a norma dell'accordo di cui al punto 2.

C. Ricevibilità

7. Le domande sono ricevibili, essendo state presentate in conformità delle relative norme della legislazione comunitaria antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

---

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 19.
(3) GU n. L 90 del 3. 4. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 14.
(5) Nel testo della presente decisione destinata alla pubblicazione, questo importo è stato omesso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio concernente la non divulgazione dei segreti d'affari.

D. **Fondatezza della domanda**

8. Nel valutare la validità delle domande del ricorrente, la Commissione ha utilizzato come valori normali i prezzi dell'accordo di cui al punto 2. La Commissione ha proceduto in tal modo ritenendo che questi prezzi fossero equivalenti ai valori normali fissati durante la sua indagine antidumping in Turchia e di conseguenza a quelli definitivamente determinati dal regolamento (CEE) n. 789/82. Nella fase preliminare il ricorrente è stato informato dell'intenzione della Commissione di utilizzare i prezzi dell'accordo come valori normali, ma non ha formulato alcuna osservazione in merito.

9. Il confronto dei valori normali di cui al punto 8 con i prezzi all'esportazione dimostra che la domanda del ricorrente non è giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione presentate dalla società Textil — Imex GmbH, Bremen nel settembre 1982 sono respinte.

Articolo 2

La società Textil — Imex GmbH, D 2800 Bremen è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione